

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST PER ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 11/R PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON LA TIPOLOGIA DELLA DISABILITÀ E CON LE ESIGENZE DI VITA DOMESTICA DEL RICHIEDENTE, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1991, N. 47

tra

L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale _____, nato a _____ il _____;

e

LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD-OVEST (codice fiscale 05517820485), con sede legale in Sesto Fiorentino Via Gramsci n. 561, rappresentata dal Direttore Generale _____, nato a _____ il _____;

VISTI

- la Legge della Regione Toscana 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche” e ss.mm. ed, in particolare, l'articolo 5-quater relativo all'approvazione del regolamento regionale relativo alle domande per i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
- il Regolamento Regionale 3 gennaio 2005, n. 11/R Regolamento di attuazione dell'articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) che prevede, all'art. 7, comma 3, l'istituzione da parte del Comune di una Commissione Tecnica per l'attestazione della congruenza degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del

richiedente, finalizzata alla formazione della graduatoria dei soggetti che hanno validamente presentato la domanda per il summenzionato contributo regionale che il Comune deve rendere pubblica entro il 31 di marzo di ciascun anno;

- la deliberazione della Giunta esecutiva della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest n. __ del __ avente ad oggetto “Stipula convenzione in regime di area a pagamento tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e l’Azienda USL Toscana Centro per l’attività di partecipazione medico legale alla commissione tecnica per la redazione della graduatoria dei richiedenti il contributo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche in abitazioni private di cui alla L. R. 47/1991”

PREMESSO

CHE, con PEC ns. prot. 1707 del 10/03/2023, il Direttore della società della salute Zona Fiorentina Nord Ovest ha chiesto al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro di “poter procedere alla stipula di apposita Convenzione per le consulenze in tema di concessione di contributi per l’abolizione delle barriere architettoniche, con riconoscimento prestazione di cui al tariffario regionale per consulenze documentali effettuate su richiesta di enti o pubbliche amministrazioni”;

CHE in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta del Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest stipulando apposita convenzione e usufruendo del personale dirigente medico inquadrato nella disciplina di medicina legale (o dirigente medico in possesso dei requisiti necessari), dipendente dell’Azienda a rapporto di lavoro esclusivo, appositamente individuato per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, fuori dall’orario istituzionalmente dovuto, fermo restando l’integrale e prioritario assolvimento dei compiti d’istituto finalizzati ad assicurare la piena funzionalità dei servizi;

CHE il presente schema di convezione è stato approvato con la deliberazione della Giunta esecutiva della Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest n. ____ del _____ e con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. ____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest la partecipazione del Direttore della SOS Medicina Legale Firenze dell'Azienda USL Toscana Centro, o dirigente medico in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle attività appositamente individuato dall'Azienda, alle sedute della Commissione Tecnica istituita ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento Regionale 3 gennaio 2005, n. 11/R per l'attestazione della congruenza degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, finalizzata alla formazione della graduatoria dei soggetti che hanno validamente presentato la domanda per il contributo regionale di cui alla Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, che la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest deve rendere pubblica entro il 31 di marzo di ciascun anno.

Art. 2 - Sede

1. L'attività di partecipazione alle sedute della Commissione Tecnica ed il conseguente esame della documentazione medica viene svolta presso la sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Via Gramsci n. 561, Sesto Fiorentino.

Art. 3- Modalità di erogazione prestazioni

1. L'attività di partecipazione alle sedute della Commissione tecnica sarà garantita tramite la presenza del Direttore della SOS Medicina Legale Firenze dell'Azienda USL Toscana Centro, o dirigente medico in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, appositamente individuato dall'Azienda.

2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno svolte fuori orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale ed la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.
3. L'Azienda individua il Direttore della SOC Medicina Legale del Welfare, referente dell'attività di cui alla presente convenzione, coadiuvato dal referente aziendale di zona, Direttore della SOS Medicina Legale Firenze.
4. L'attività oggetto della presente convenzione, da rendere preferibilmente durante le ore pomeridiane al fine di non interferire con le prioritarie attività d'istituto, prevede la partecipazione del dirigente medico ad **una seduta** della Commissione Tecnica e per un massimo presunto di **5 (cinque) ore a seduta**, da tenersi **generalmente nel mese di marzo** e comunque con tempistiche tali da permettere alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest di rendere pubblica la graduatoria formata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 3 gennaio 2005, n. 11/R entro il 31 di marzo di ciascun anno.
5. La convocazione del dirigente medico alla seduta della Commissione Tecnica dovrà essere fatta pervenire, da parte della Direzione della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest alla Segreteria di zona del referente dell'attività di cui alla presente convenzione, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, al fine di assicurare la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
6. L'impegno orario settimanale complessivo dei dirigenti medici dell'Azienda - tra attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto - non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo professionista, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.
8. La attività oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, che ha carattere prioritario, nel caso in cui ciò si

verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 - Tariffe

1. La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest si impegna a corrispondere all'Azienda, per l'attività oggetto della presente convenzione, una tariffa oraria omnicomprensiva pari a **euro 107,00 (centosette/00) oltre IVA**, determinata ai sensi del *“Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario”*, DOC.DRU.01 ed in particolare la parte III *“Attività professionale aziendale a pagamento”* - approvato con delibera del Direttore Generale n. 1427 del 04/10/2018, così come integrato e modificato con delibera del Direttore Generale n. 566 del 07/05/2020 - sulla base dei criteri ivi definiti di determinazione delle tariffe per attività organizzate e rese nel regime di area a pagamento aziendale. Pertanto, considerando una seduta annuale della Commissione Tecnica per un massimo presunto di 5 ore a seduta, la tariffa massima presunta annuale per l'attività svolta dal personale dirigente medico è pari ad **Euro 652,70 (seicentocinquadue/70) comprensiva di IVA**.
2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso spettante, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.
3. L'attività svolta da parte del personale dirigente medico dell'Azienda presso la Commissione Tecnica viene opportunamente rendicontata, convalidata da parte della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, nonché dal referente aziendale di zona (Direttore della SOS Medicina Legale Firenze) di cui alla presente convenzione, in modo che vengano attestate le ore e i giorni impegnati per l'attività oggetto della presente convenzione e trasmessa alla SOS Libera professione dell'Azienda.
4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte da parte della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione,

pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda, su richiesta della SOS libera professione secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività vengono corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, con successiva determinazione di liquidazione tramite bonifico bancario.
6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le attività, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 – Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso la Direzione della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente Convenzione, è a carico della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, beneficiaria delle prestazioni. L'Azienda e la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.
3. Il Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, soggetto ospitante nell'ambito della presente Convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza.

2. La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche solo “Titolare”), nomina l'Azienda USL Toscana Centro, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 relativamente ai trattamenti inerenti alle attività di cui alla presente Convenzione. La nomina a Responsabile del trattamento decadrà dalla data di cessazione della presente Convenzione.
3. Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare gli obblighi e le istruzioni impartite dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, riportate nell' “Allegato A Obblighi e le istruzioni per il Responsabile del trattamento dati personali”, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
4. Le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.
5. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.
6. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione e assenza conflitto di interesse

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza

ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

2. Il dirigente medico appositamente individuato dall'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione garantisce l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale.

Art. 8 - Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma elettronica ed ha validità biennale e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno alle medesime condizioni previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti, mediante scambio di corrispondenza via PEC, e previa valutazione positiva dei risultati da parte del Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.
2. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della Convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
3. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire con raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Art. 9 – Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente Convenzione consta di n. 9 (nove) pagine + n. 2 (due) pagine di "Allegato A Obblighi e le istruzioni per il Responsabile del trattamento dati personali" e viene firmata digitalmente dalle parti, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale, e conservata agli atti dei rispettivi uffici. La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 16, della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è esente dall'imposta di bollo in quanto posta in essere tra amministrazioni pubbliche come individuate dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

2. Essa verrà registrata in caso d'uso a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Letto approvato e sottoscritto.

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Società della Salute Zona
Fiorentina Nord Ovest
Direzione Servizi Tecnici
Il Direttore
Dr. Andrea Francalanci

ALLEGATO A Obblighi e le istruzioni per il Responsabile del trattamento dati personali

1. Osservare: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR), la normativa nazionale in materia di privacy, la regolamentazione interna dell'Ente in materia di privacy e i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
2. Custodire e controllare i dati personali, oggetto di trattamento, in osservanza dell'art. 32 del GDPR mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e che comprendono tra le altre: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
3. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza tener conto in special modo dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Titolare / Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e che i medesimi non vengano comunicati o resi accessibili a terzi se non secondo le modalità concordate con il Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale in materia di Privacy;
5. Designare, ove applicabile, un responsabile della protezione dei dati (RPD) ex art. 37 del GDPR;
6. Tenere, ove applicabile, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare contenente i dati di cui all'art. 30 comma 2 del GDPR
7. Non ricorrere ad altro responsabile senza la previa autorizzazione scritta specifica o generale del titolare del trattamento e nel rispetto di quanto previsto nel GDPR.
8. Nominare con atto scritto gli autorizzati del trattamento, impartire loro le istruzioni necessarie per il corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali e garantire che si siano impegnati alla riservatezza.

9. Vigilare e controllare il trattamento svolto dagli autorizzati medesimi;
10. Informare il Titolare senza ingiustificato ritardo delle violazioni dei dati personali;
11. Cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti salvo che la legge ne preveda la conservazione dandone comunicazione al Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
12. Osservare il dettato degli artt. 13 e 14 del GDPR “*Informativa*”;
13. Cooperare, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti.
14. Garantire l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli artt. 12 e ss. del GDPR ed evadere tempestivamente i reclami dei medesimi, avendo cura di trasmettere le eventuali istanze al Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
15. Informare prontamente il Titolare della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest nella persona del Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, di ogni questione rilevante in materia di privacy (es.: richieste del Garante, esiti di ispezioni delle Autorità, richieste degli interessati etc.);
16. Tenere indenne la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest da responsabilità derivanti da un erroneo o illegittimo trattamento dei dati;
17. Si rammenta che la violazione delle norme di legge in materia di privacy comporterà la comminazione delle sanzioni di cui agli artt. 83 e 84 del GDPR, nonché del risarcimento del danno previsto dall’art. 82 del GDPR.